



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Dott. Claudio Michelucci	Presidente
Dott.ssa Antonietta Sacco	Giudice
Dott.ssa Caterina Sinico	Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da LUCA SCOLARI (C.F: SCLLCU72E20F205E), residente in ORTA SAN GIULIO (NO), VIA CIRCONVALLAZIONE N. 13, 28016, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Porzio, giusta procura alle liti allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via G. Camozzi 130, presso lo studio del difensore;

visto il ricorso depositato per via telematica il 18 gennaio 2024, con il quale il predetto ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, dal momento che:

- a) sussiste la competenza di questo Tribunale, in quanto l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania, essendo parte ricorrente residente in ORTA SAN GIULIO (NO), VIA CIRCONVALLAZIONE N. 13, 28016, come da certificato anagrafico;



- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Difatti, se è vero che nel corpo del ricorso (pag. 4) e della relazione particolareggiata dell'OCC (pag. 10 e 11) si menziona una "ditta individuale" riferibile a LUCA SCOLARI (ciò che, dunque, sembrerebbe suggerire l'esercizio attuale di attività di impresa), in sede di chiarimenti richiesti da questo Tribunale tanto l'OCC quanto il procuratore del ricorrente hanno attestato che LUCA SCOLARI svolge attività di consulenza in forma (non di impresa, bensì) di libera professione, tant'è che – non avendone l'obbligo – non risulta iscritto al Registro delle Imprese, come si evince anche dal fatto che *"le prestazioni siano svolte ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 Legge 190/2024, ossia in regime forfettario e pertanto non soggette ad iva, né a ritenuta d'acconto"* (v. pag. 2 dell'integrazione alla relazione del gestore);
- c) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC Gestore della Crisi Avv. ANGELA TRIPODI, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- e) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC, dal ricorso e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore in sede di audizione davanti all'OCC, riconducibile a debiti complessivi per € 10.301.279,26, escluse le spese di procedura; debiti cui oggi il ricorrente non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, gravato da pignoramenti e una cessione del quinto, e dedotte le spese di mantenimento proprio e della propria famiglia;

P.Q.M.



visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente LUCA SCOLARI (C.F: SCLLCU72E20F205E), residente in ORTA SAN GIULIO (NO), VIA CIRCONVALLAZIONE N. 13, 28016;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;

NOMINA

liquidatore l'OCC, in persona del Gestore della Crisi Avv. ANGELA TRIPODI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento a cura del liquidatore della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;



DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

Il giudice rel. est.

Caterina Sinico

Il Presidente

Claudio Michelucci

